

LIBERTÁ COSTITUZIONALE DI PORRE FINE ALLA PROPRIA VITA E RESISTENZA AL SUO RICONOSCIMENTO

Gladio Gemma

Professore Ordinario di Diritto Costituzionale.

Università di Modena e Reggio Emilia

RESUMEN:

L'Autore sostiene che sussiste un diritto a rinunciare alla propria vita e che tale diritto è strettamente correlato ai principî delle costituzioni liberaldemocratiche. Precisata la configurazione di un diritto alla morte anticipata non in termini incondizionati, bensì seguendo la opinione largamente dominante, solamente nei casi di una esistenza piena di sofferenze e priva di qualità, l'A. ritiene che la libertà di porre fine alla propria vita sia una conseguenza logica dei principi che ispirano il costituzionalismo liberaldemocratico che fondano l'autodeterminazione individuale delle scelte di vita. L'affermazione del principio dell'autodeterminazione anche nel campo in oggetto è però ostacolata e ritardata, nella legislazione o nella giurisprudenza di molti stati, pur liberaldemocratici, da un triplice ordine di fattori: la presenza di lobbies confessionali ed il peso di una cultura bioetica contrari alla concezione costituzionale della libertà di rinunciare alla vita, nonché l'influenza di fattori emozionali, che inducono al rigetto del suicidio o dell'omicidio del consenziente, senza alcuna distinzione dei motivi che li possano determinare.

Palabras clave: Costituzionalismo liberaldemocratico – Autodeterminazione – Diritto di morire – Rifiuto di morte anticipata.

ABSTRACT:

The author asserts the right of renouncing one's life by choice. This option is not an unconditional right, but, according to the mainstream, has to be granted only when a person's existence has become extremely painful and devoid of an acceptable degree of quality of life. This right is the logical consequence of the principles of liberal-democratic constitutionalism, and therefore of individual self-determination about the choices of life. The enforcement of the principle of self-determination as to the renunciation of life has been delayed both in legislation and jurisprudence of many liberal-democratic countries by three main factors: the power of confessional lobbies, the influence of bioethics contrary to the constitutional conception of the liberty to renounce one's life, the emotional tendency to reject suicide and homicide by consent without considering the reasons that might justify them.

Keywords: Liberal-democratic constitutionalism – self-determination – right to die – rejection of before-time death.

Libertà costituzionale di porre fine alla propria vita e resistenza al suo riconoscimento

Sommario: 1) Contenuto del diritto di rinunciare alla vita.- 2) Limiti del diritto a porre fine alla propria vita.- 3) Diritto a porre fine alla propria vita e principi del costituzionalismo liberaldemocratico.- 4) Argomenti di natura illiberale contro il diritto all'autodeterminazione di fine vita.- 5) Affermazione solo parziale della rinunciabilità della vita negli ordinamenti liberaldemocratici.- 6) Influenza delle lobbies confessionali sulla concezione giuridica della morte anticipata.- 7) Influenza di fattori culturali, giuridici o bioetici, sulla limitata affermazione del principio di autodeterminazione.- 8) Influenza di fattori emozionali: tendenze al rigetto di qualsiasi forma di morte anticipata.- 9) Considerazioni conclusive.

1. CONTENUTO DEL DIRITTO DI RINUNCIARE ALLA VITA

Con le presenti note si intende, da un lato, dimostrare sulla falsariga di numerosa ed autorevole dottrina, che si può (e si deve) configurare un diritto di porre fine alla propria vita, in determinate circostanze, e ciò sulla base dei principi ispiratori del costituzionalismo liberaldemocratico del XX secolo (ma anche di quello antecedente nel tempo). Dall'altro lato, posto che si registra un crescente riconoscimento - nel pensiero giuridico e nella giurisprudenza di diversi ordinamenti - di detto diritto, ma permangono ancora resistenze e vischiosità di natura politica e culturale nei confronti di una piena accettazione del medesimo in paesi democratici, si vogliono delineare alcune ipotesi circa i fattori che impediscono quel riconoscimento del diritto in oggetto, che pur dovrebbe costituire il naturale portato dell'affermazione dell'ideologia liberaldemocratica nel campo costituzionale.

Prima di addentrarci nell'analisi del duplice tema di fondo, non sembra superfluo delineare, in sintesi, il contenuto del diritto di rinunciare alla vita, gli effetti che il suo riconoscimento comporta circa i limiti dello Stato o di altri soggetti nei confronti del titolare di detta situazione giuridica soggettiva ed infine i limiti che essa può (e deve) incontrare.

Relativamente al contenuto del diritto in oggetto, esso si sostanzia in un complesso di pretese del titolare che possono trarsi da un'elencazione prospettata da un filosofo spagnolo:

“diritto a rifiutare ogni decisione altrui che conduca ad una morte non desiderata”;

“diritto a morire in condizioni di tranquillità e serenità [in quanto possibile, aggiungiamo noi], in accordo con le richieste della propria coscienza”;

“diritto a rifiutare qualunque trattamento medico, anche se tale rifiuto sfoci nella morte”;

“diritto ad esprimere anticipatamente la volontà sulle condizioni del processo di morte, in determinate circostanze”;

“diritto a determinare il momento della propria morte”¹.

¹ Le espressioni riportate nel testo si rinvergono nel saggio di ANSUATEGUI ROIG, *Eutanasia*, in LA TORRE, LALATTA COSTERBOSA, SCERBO (a cura di), *Questioni di vita o morte*, Torino, 2007, p. 226, con l'avvertenza che l'elenco delle pretese ivi indicate è più ampio, ma solo formalmente, poiché alcune sono ricomprese già in quelle che abbiamo richiamato nel testo.

Se questo è, di massima, il complesso di pretese che costituisce il diritto a por fine alla propria vita, sussistono, nell'ambito in cui si configura il medesimo, doveri e limiti sia dello Stato sia di soggetti privati.

a) L'individuo ha facoltà di porre fine alla propria vita senza che lo Stato possa tentare di impedire ciò con la (minacciata) irrogazione di misure punitive².

b) L'individuo ha la legittima facoltà di essere coadiuvato da altri, sia ricorrendo al loro aiuto nel por fine alla vita, sia addirittura attribuendo ad altri il compito di far cessare la sua esistenza. Qualora quindi si riconosca il diritto a rinunciare alla propria vita, nei limiti in cui si riconosca tale diritto, è inammissibile la previsione di sanzione vuoi per l'aiuto al suicidio³, vuoi per il c.d. omicidio del consenziente.

c) C'è il dovere di non impedire gli atti miranti a por fine alla vita di un individuo e sussiste l'obbligo dello Stato di contemplare come illecito tale impedimento.

2. LIMITI DEL DIRITTO A PORRE FINE ALLA PROPRIA VITA

Venendo all'aspetto dei limiti, si riscontrano nelle riflessioni della cultura, giuridica e non, due tesi.

Da un lato, si avanza una configurazione estensiva del diritto a rinunciare alla propria vita. Ciò si coglie, per citare qualche *test*, nella teorizzazione di un diritto incondizionato di *exit* dalla società, la quale non avrebbe il "diritto di imporre all'uomo l'obbligo giuridico di esistere o di rimanere in essa"⁴, oppure nella delineata correlazione fra i "principi di libertà e dignità dell'esistenza, il rispetto e la garanzia delle decisioni individuali nella sfera privata" e la "massima del *liberum arbitrium mortis*"⁵. Quindi viene prospettata una quanto mai estensiva libertà di porre fine alla propria esistenza.

In altra direzione, si registra la configurazione di un diritto a morire non indiscriminato però, ma giustificato dalla presenza di determinate circostanze. Ciò si può cogliere nella elaborazione della dottrina, che ha sostenuto sì il diritto all'autodeterminazione anche nella materia *de qua*, ma con riferimento ad ipotesi, pur svariate, di grave sofferenza degli individui. Tale orientamento è comprovato da quella numerosa letteratura, che ha configurato una libera rinunciabilità alla vita nel caso di malati terminali, oppure di stato vegetativo permanente, senza possibilità di recupero, oppure di prognosi infauste di gravi malattie invalidanti, ecc.⁶. Vero è che il principio dell'autodetermi-

2 La punizione del suicidio costituisce una manifestazione di barbarie punitiva del passato, ormai rifiutata anche dalle legislazioni che pur non riconoscono il diritto a rinunciare alla vita, come ad esempio il codice penale italiano del 1930. Alla luce di quanto detto la previsione di pene per il suicida (o tentato suicida) costituirebbe, nei limiti in cui la rinuncia alla vita sia lecita, una palese incostituzionalità.

3 Non rientra invece nell'ambito di questa limitazione della potestà punitiva dello Stato l'istigazione al suicidio che è cosa ben diversa dai comportamenti di cui nel testo, i quali sono il frutto di una volontà liberamente determinatasi del titolare del diritto.

4 Per riprendere le parole di un penalista italiano del passato, che ha sostenuto in termini molto estensivi il diritto di porre fine alla propria vita: cfr. FERRI, *L'omicidio-suicidio*, Torino, 1895, p. 26.

5 Cfr. MARRA, *Suicidio, diritto e anomia*, Napoli, 1987, p. 266.

6 Senza poter richiamare la sterminata letteratura in materia, possono menzionarsi, a titolo indicativo, alcuni scritti rilevanti relativi all'eutanasia. Per la dottrina italiana, v. MAGRO, *Eutanasia e diritto penale*, Torino, 2001, e TRIPODINA, *Il diritto nell'età della tecnica. Il caso dell'eutanasia*, Napoli, 2004, (per citare due opere monografiche, una di natura penalistica, l'altra di carattere costituzionalistico). Per la dottrina spagnola, v., sempre a titolo indicativo, CASADO GONZÁLES, *La eutanasia*, Madrid, 1994; MARIN GAMEZ, *Reflexiones sobre la eutanasia: una cuestión pendiente del derecho constitucional a la vida*, in *Revista Española de Derecho Constitucional*, 1998, n. 54, p. 108 ss.; ANSUATEGUI ROIG, *Eutanasia*, cit., p. 191 ss.; PAREJO GUZMAN, *Disponibilidad de la vida y eutanasia en el ordenamiento jurídico español*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 2008, soprattutto p. 449 ss.

nazione può, in astratto, condurre a giustificare qualunque caso di morte volontaria, ma posto che non si rinviene nella cultura corrente l'apologia di quest'ultima, qualunque sia il motivo che la determini, è ragionevole dedurre che chi propugni il principio dell'autodeterminazione con riferimento a situazioni di grave sofferenza non intenda legittimare qualsiasi suicidio od omicidio del consenziente, con conseguente dovere dello Stato di consentire tutti i comportamenti di tale tipo⁷.

Ai fini delle presenti note, assumiamo quest'ultima configurazione del diritto di rinunciare alla vita per molteplici motivi, che enunciamo concisamente.

A) Riteniamo che si tratti della versione più corretta ed accettabili del diritto di rinunciare alla vita.

L'autodeterminazione, la libertà circa certe scelte è ben compatibile con limiti quando sussista un interesse, pubblico o privato, meritevole di tutela. Nella materia *de qua* un interesse pubblico, e non solo pubblico, certamente sussiste, come riconosciuto anche da un sostenitore della tesi radicale⁸, e si tratta di un interesse costituzionalmente fondato. Infatti, lo Stato, se deve assicurare un complesso di prestazioni ai cittadini (e non solo a loro), necessita dell'esistenza di individui, in quanto necessari alla realizzazione dei diritti riconosciuti dallo Stato stesso. Il venir meno di esseri umani non è una vicenda meramente privata, irrilevante per lo Stato, in quanto, al contrario, essa viene a compromettere interessi sanciti costituzionalmente. Per addurre un esempio, nel momento in cui una certa costituzione statale contempla l'obbligo dei genitori di allevare ed educare i figli⁹, sarebbe ben illogico ritenere privo di rilevanza costituzionale, anzi garantito dallo Stato, il suicidio di un genitore, con la conseguente lesione dell'interesse (costituzionale) configurato dalle norme della carta fondamentale¹⁰.

La tesi della indiscriminata libertà di procurarsi la morte, a ben vedere, si fonda su un duplice errore di prospettiva.

In un'ottica di fondo, tale tesi si fonda su una concezione di individualismo anarchico, per la quale la società sia costituita da un insieme di monadi e lo Stato debba tutelare queste monadi. Al contrario, se è vero che lo Stato, nel contesto del costituzionalismo moderno, tutela gli individui¹¹, però esso protegge gli individui associati, stretti da relazioni reciproche e da vincoli di solidarietà. Una corretta concezione costituzionale, parti-

⁷ Per comprovare quanto sostenuto, si possono citare scritti di importanti Autori (italiani) i quali, dopo aver propugnato all'apparenza in termini estensivi il principio dell'autodeterminazione in materia di fine vita, hanno poi delimitato la sua portata a casi di travaglio e di sofferenza: v. CORRADINI, *Democrazia, suicidio, eutanasia*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1992, p. 180, il quale sostiene il diritto dell'individuo di por fine all'esistenza "quando la vita gli si riveli come un «peso»"; G.U. RESCIGNO, *Dal diritto di rifiutare un determinato trattamento sanitario secondo l'art. 32, co. 2, Cost., al principio di autodeterminazione intorno alla propria vita*, in *Diritto pubblico*, 2008, p. 111, il quale, esemplificando, ritiene ingiustificabile "alla luce dei principi costituzionali il comportamento di chi aiuta una persona a suicidarsi per ragioni economiche" (mentre il principio di autodeterminazione, secondo l'A., legittima l'aiuto al suicidio in circostanze di grave sofferenza).

⁸ Ammette FERRI, *L'omicidio-suicidio*, cit., p. 28 che "la società e la famiglia abbiano per regola interesse alla esistenza di ciascuno dei loro membri è un fatto innegabile".

⁹ V., ad esempio, l'art. 30, 1° c., della Costituzione italiana, oppure l'art. 39, n. 3, della Costituzione spagnola.

¹⁰ Che l'individuo abbia doveri solo quando sia in vita, come sostiene FERRI, *L'omicidio-suicidio*, cit., p. 27, è esatto, ma ciò non comporta che lo Stato debba riconoscere la indiscriminata libertà di sottrarsi ai doveri (anche di natura costituzionale).

¹¹ E' stata ben messa in luce da BOBBIO, *L'età dei diritti*, in BOBBIO, *L'età dei diritti*, Torino, 1997, p. 51 ss., la "rivoluzione copernicana", che ha portato al superamento della società organicista, nella quale erano rilevanti soprattutto gli interessi del corpo sociale, ed all'avvento della "concezione individualista", in virtù della quale acquistano particolar rilievo bisogni e diritti degli individui.

colarmente alla luce delle ideologie giuridiche affermatesi nel XX secolo, come rifiuta le visioni autoritarie od organicistiche, negatrici delle istanze di individui singoli, altrettanto rigetta un individualismo anarchico, negatore delle istanze degli individui associati. Per il costituzionalismo l'individuo deve avere rilevanza *uti singulus et uti socius*.

L'altro difetto della tesi contestata è costituito dall'angolo visuale del regime della rinuncia alla vita. Più esattamente, c'è il timore che il riconoscimento di un interesse dello Stato alla vita degli individui comporti un potere repressivo sui medesimi, con la possibilità perfino di configurare come reato il suicidio. Ma, come s'è mostrato in precedenza, l'aspetto significativo di una disciplina della morte volontaria è costituito dal permesso e dal divieto fatto a terzi di concorrere a provocare la fine della vita altrui. Sono l'aiuto al suicidio o l'omicidio del consenziente l'oggetto veramente rilevante nella materia *de qua*. Ora, se si osservano le cose sotto quest'angolo visuale, il quadro cambia molto e lo possiamo verificare prospettando un'ipotesi, che può fungere anche da argomento apagogico. Se fosse accolta la versione estensiva del diritto a rinunciare alla vita, si dovrebbe dedurre che, nel caso in cui un giovane od una giovane (maggioresni) intendessero suicidarsi in seguito ad una delusione amorosa, sarebbero pienamente leciti o l'aiuto al suicidio o la loro uccisione consentita dagli interessati e dovrebbe essere sanzionato (e penalmente) il comportamento di coloro che cercassero, anche mediante coazione fisica, di impedire tale morte volontaria. Che si possa configurare un'autodeterminazione fino a queste conseguenze sembra un'assurdità, che inficia la tesi criticata.

B) A prescindere, comunque, dall'inaccettabilità, sotto il profilo prescrittivo, della versione estensiva del diritto a por fine alla vita, c'è un dato estremamente rilevante sul piano descrittivo: la configurazione restrittiva di detto diritto è assolutamente dominante nella cultura e nell'opinione comune (ovviamente quelle favorevoli alla morte anticipata).

Anzitutto, se consideriamo la elaborazione culturale in tema di cessazione anticipata della vita, rileviamo che, nella storia del pensiero filosofico, il suicidio è stato talora giustificato, e da filosofi di tutto rispetto, dalla presenza di condizioni travagliate dell'individuo¹². Comunque, tralasciando il dibattito dei secoli passati, registriamo oggidi una letteratura sterminata che configura l'autodeterminazione nel fine vita con riferimento alle ipotesi, in cui la morte sia "un bene o quantomeno un male minore rispetto al prolungamento della vita"¹³. Ora, è vero che lo svolgimento di un principio con riferimento a determinati casi, senza l'espressa precisazione che detto principio valga solo in detti casi, potrebbe, a rigore, non comprovare la correlazione del primo solo con i secondi. Ma ci sono motivi, che inducono a ritenere che i tantissimi Autori – filosofi, giuristi, medici – che hanno trattato del diritto a morire, quando non lo hanno fatto espressamente¹⁴, lo hanno implicitamente fondato su condizioni di sofferenza, di "peso" della vita.

La decisione di por fine alla propria esistenza è una scelta tragica, che va contro l'istinto biologico della sopravvivenza, e che costituisce un fatto eccezionale, contrario

¹² Per tale orientamento, v. SENECA, *Considerazioni sul suicidio*, in SENECA, *Lettere a Lucilio*, I, libro VIII, Milano, 1985, p. 445 ss.; HUME, *Sul suicidio*, in HUME, *Opere*, II, Bari, 1971, p. 983 ss.

¹³ Per riprendere le incisive parole di una filosofa del diritto, che ha approfondito i temi della bioetica: cfr. BORSELLINO, *Esiste un "diritto di morire", ovvero, il principio di autodeterminazione implica un diritto al suicidio?*, in BORSELLINO, *Bioetica tra autonomia e diritto*, Milano, 1999, p. 179.

¹⁴ Per esempio di esplicito riferimento del diritto a morire solo a casi dolorosi, v. BORSELLINO, *Esiste*, cit., p. 190, la quale lo riconosce in capo "a chi...soffre di malattie incurabili che gli procurano intense e incontrollabili sofferenze"; LECALDANO, *Bioetica. Le scelte morali*, Roma, Bari, 1999, p. 130 per il quale il diritto in oggetto vale per le "persone che non hanno alcuna vita biografica nel loro futuro biologico" (cioè sono affette da gravi malattie).

agli auspici del consorzio civile. Si può perciò presumere che la teorizzazione del diritto, morale e giuridico, di far cessare anticipatamente la propria vita sia operata da filosofi, giuristi, medici, ecc., nel tacito presupposto dell'eccezionalità, cioè della presenza di circostanze che possano ben giustificare una condotta così contraria alle tendenze biologiche e dolorose per l'interessato e i terzi. Ecco perché non è casuale che il discorso sull'autodeterminazione nella morte volontaria sia sempre correlato alle ipotesi di sofferenza e di assenza di speranza di vita biografica. Dal che si deduce che chi abbia una concezione estensiva del diritto a morire, con rifiuto della necessità di presupposti legittimanti dell'esercizio di detto diritto, ha l'onere di puntualizzare la propria versione in contrapposizione a quello che si presume sia la versione dominante nella cultura filosofica, giuridica, medica, ecc.

Per completezza argomentativa può aggiungersi un'osservazione a quanto detto. La sterminata letteratura, cui s'è accennato, non è solo costituita da opere espressamente dedicate ai casi di pazienti in grave stato di sofferenza, e quindi *in primis* all'eutanasia, ma essa ricomprende pure trattazioni di bioetica in generale¹⁵. Orbene, anche ammesso (ma non concesso) che in opere dedicate ai casi dolorosi gli Autori non siano stati indotti a manifestare una concezione estensiva del diritto di morire perché ritenuto non necessario per sostenere la pretesa di por fine alla vita in quelle circostanze sfortunate, non è pensabile che, nello svolgimento di un discorso bioetica in generale, non avessero espresso una versione estensiva del diritto in oggetto, se avessero abbracciato quest'ultima.

Se nella cultura più raffinata dei diversi campi del pensiero domina la concezione restrittiva del diritto a por fine alla propria vita, ancor più detta concezione è seguita nell'opinione comune (tranne quella contraria a riconoscere tale diritto, ovviamente). Possiamo ritenere un fatto notorio il favore di quasi tutti i cittadini per la morte anticipata solo in casi di vita sofferta, insopportabile per l'individuo ed il disconoscimento di un diritto a por fine alla propria esistenza per qualsiasi motivo, indiscriminatamente. Inoltre, se prendiamo in considerazione il dibattito politico esistente nei diversi paesi sul tema in oggetto, nonché le leggi approvate negli ultimi decenni, constatiamo agevolmente che essi vertono sulle ipotesi di pazienti affetti da gravi, incurabili, malattie¹⁶.

Per tutte le considerazioni svolte la verifica circa l'accettazione o la resistenza ad essa del diritto a por fine alla propria vita avrà ad oggetto la concezione restrittiva delineata in precedenza.

3. DIRITTO A PORRE FINE ALLA PROPRIA VITA E PRINCIPI DEL COSTITUZIONALISMO LIBERALDEMOCRATICO

Che il diritto a porre fine alla propria vita, nei termini delineati, sia in stretta correlazione logica con i principi sanciti dalle costituzioni dei paesi democratici può essere comprovato da tre ordini di considerazioni, che costituiscono i passaggi di un'unica argomentazione.

¹⁵ Senza fare un'inutile elenco di tali opere, ci limitiamo a citare, a titolo meramente indicativo, oltre i richiamati volumi di Borsellino e Lecalano (nella dottrina italiana), DWORKIN, *Il dominio della vita*, Milano, 1993, soprattutto p. 247 ss.; ENGELHARDT, *Manuale di bioetica*, Milano, 1993, soprattutto p. 256 ss.; JONAS, *Il diritto di morire*, Genova, 1991, p. 7 ss.

¹⁶ Senza diffonderci in citazioni bibliografiche, rinviamo alla documentazione su vicende politico-legislative di vari stati (di diversi continenti) offerta dagli scritti contenuti nel volume collettaneo di SEMPLICI (a cura di), *Il diritto di morire bene*, Bologna, 2002, p. 109 ss.

A) Alla radice del costituzionalismo, che si è sviluppato negli ultimi secoli, e quindi dei diritti fondamentali che esso sancisce e tutela, c'è l'ideologia liberale. Vero è che, mentre detta ideologia ha permeato la grande maggioranza delle costituzioni dei secoli XVIII e XIX, nelle costituzioni dei regimi democratici del XX secolo si è manifestato l'impatto di altre ideologie¹⁷. Ma, come è noto, si è verificata non una negazione del liberalismo, bensì una integrazione dello stesso con altre ideologie politico-giuridiche. I diritti di libertà (anche) individuali sono stati mantenuti, anzi ampliati ed arricchiti sia nel contenuto che nelle forme di tutela e quindi, se si escludono i diritti di natura economica, il capitale giuridico liberale è stato pienamente conservato¹⁸.

B) L'ideologia costituzionale liberale si sostanzia nella prefigurazione di un complesso di sfere di libertà, garantito contro l'interferenza sia dello Stato che di altri soggetti. Si tratta di quell'area di diritti intesi come libertà *da* e che implicano l'erezione di argini nei confronti di soggetti terzi, che intendano impedire l'esercizio delle relative facoltà ai titolari degli stessi. Certo le libertà liberali non sono illimitate, ché altrimenti si tradurrebbero in licenza, ed incontrano limiti in interessi pubblici o privati. Ma deve trattarsi di limiti, non di negazione, e per di più di limiti non troppo pervasivi, pena la vanificazione delle sfere di libertà medesime. Il che ha precise implicazioni.

Anzitutto, agli individui è garantita, in via generale, una libertà di scelte di vita. Il riconoscimento di sfere di libertà giuridica si fonda sull'assunto che l'individuo sia il *dominus* delle opzioni della propria esistenza in quanto il più atto a valutare i propri interessi e le proprie preferenze ed a realizzare al meglio la propria personalità. Per riprendere felici ed incisive parole, "il paradigma supremo delle società liberali è costituito dell'idea di autonomia individuale, che implica il riconoscimento della capacità personale di promuovere le proprie scelte in relazione allo stile di vita e all'indirizzo che ciascuno intende dare alla propria esistenza"¹⁹. Tutto ciò può essere tradotto con due parole, entrate nel linguaggio corrente: autodeterminazione individuale.

C) L'autodeterminazione individuale nelle scelte di vita implica una libertà di decisione circa la morte volontaria. Infatti l'autonomia dell'individuo relativamente alla cessazione della propria esistenza si fonda "sul riconoscimento del suo valore e sulla considerazione morale che merita l'autodefinizione dei piani di vita (che sono anche i piani di morte)"²⁰. Solo il titolare del bene in oggetto può valutare quale vita sia dignitosa o meno, quali sofferenze rendano un peso la vita stessa. La privazione di una libertà decisionale in materia è in antitesi radicale con le istanze del costituzionalismo ed è invece il portato di concezioni teocratiche o paternaliste, incompatibili con queste ultime come prova la storia del pensiero politico e giuridico²¹.

17 Che il costituzionalismo del XX secolo ed i diritti fondamentali da esso sanciti sia frutto di tre ideologie – liberale, democratica, socialista – è cosa nota. Comunque per un quadro di queste radici del costituzionalismo più recente, rinviamo a titolo puramente indicativo ad un'opera di un filosofo del diritto spagnolo, che ha dedicato riflessioni di ampio respiro alla tematica dei diritti fondamentali: v. PECES BARBA, *Teoria dei diritti fondamentali*, Milano, 1993, soprattutto p. 83 ss.

18 Anche in tal caso bastano pochi richiami bibliografici. V., a titolo indicativo, oltre al citato volume di PECES BARBA, *I diritti*, cit., p. 127 ss.; MORANGE, *Droits de l'homme et libertés publiques*, Paris, 1980, soprattutto p. 76 ss.

19 Cfr. ANSUATEGUI ROIG, *Eutanasia*, cit., p. 198.

20 Sempre per riprendere le parole di ANSUATEGUI ROIG, *Eutanasia*, cit., p. 211.

21 Rilevano la stretta relazione logica fra autodeterminazione nel porre fine alla propria vita e principio costituzionale di libertà, con riferimento alla Costituzione spagnola (per limitarci alla citazione di dottrina – oltre allo scritto di Ansuategui Roig – di detta nazione), CASADO GONZALES, *La eutanasia*, cit., p. 36 ss.; MARIN GAMEZ, *Reflexiones*, cit., p. 108 ss.; PAREJO GUZMAN, *Disponibilidad*, cit., p. 449 ss.

4. ARGOMENTI DI NATURA ILLIBERALE CONTRO IL DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE DI FINE VITA

Che il diritto a morire sia un portato del costituzionalismo liberaldemocratico può essere comprovato anche in negativo, cioè mediante la verifica del carattere illiberale degli argomenti addotti dai negatori di detto diritto. L'argomentazione, di rilevanza giuridica, in oggetto è sia direttamente sia indirettamente di natura illiberale.

A) Se consideriamo il primo ordine di motivi, se ne possono cogliere due, che denotano in modo immediato il loro contrasto con l'ideologia costituzionale liberale.

Il primo è costituito dalla affermazione della indisponibilità e della irrinunciabilità della vita. Tale affermazione si fonda su questo ordine di considerazioni. Si nega che la vita appartenga all'individuo, che ne è titolare, asserendosi, ora in un'ottica clericale ed autoritaria, che essa appartiene anche "a Dio che l'ha data, allo Stato che se ne giova"²², ora che "nessuno ci può dimostrare che la vita appartiene a Dio, ma la ragione ci può dire che la vita è il valore più alto dell'umanità e che essa non appartiene a ciascuno di noi"²³. A supporto di tale negazione d'appartenenza si è sostenuto il "valore intrinseco" o "impersonale" della vita²⁴, enfatizzandosi la necessità dell'esistenza di individui per l'esistenza stessa dello Stato e quindi deducendosi che la "salvaguardia della vita...non è soltanto tutela delle singole individualità, ma fatto da riconoscere e garantire per assicurare continuità alla organizzazione della collettività" e che "l'esigenza di mantenere la continuità dello Stato costituisce il punto di saldatura più significativo fra protezione incondizionata del bene della vita e visione escatologica della medesima nella dimensione della collettività"²⁵.

Onde evitare equivoci, sembra necessaria una precisazione. Anche a parere di chi scrive, come risulta dalle pagine precedenti, la vita di un individuo riguarda non solamente il medesimo, ma anche la collettività, dal che possono dedursi limiti alla libertà di procurarsi una morte anticipata anche in ragione dell'esistenza di interessi di terzi, Stato o soggetti privati (di regola, familiari). Ciò non confligge con i principi del costituzionalismo liberaldemocratico, in quanto esso non comporta libertà senza limiti e quindi senza rispetto di interessi di terzi. La tesi poc'anzi richiamata, invece, è in contrasto con detti principi in quanto essa è volta a negare una libertà e sulla base di una dilatazione della configurazione dell'interesse pubblico a totale detrimento di una situazione giuridica soggettiva individuale.

Il secondo ordine di motivi, distinto ma ben correlato al primo, è costituito dalla tutela costituzionale della vita. Si assume il dato, incontestabile, di un riconoscimento costituzionale del valore della vita e si configura estensivamente la tutela di detto valore in termini di inviolabilità nei confronti di chiunque, titolare compreso. Quindi si muove da una concezione personalistica, che comporta anche la protezione della vita,

22 Per riprendere le parole di un civilista italiano, il cui scritto risale al tempo del regime fascista: v. DEGNI, *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, in VASSALLI (diretto da), *Trattato di diritto civile*, Tomo I, vol. II, Torino, 1939, p. 190.

23 Le parole sono di un autorevole costituzionalista, pur laico e democratico; cfr. BARBERA, *Eutanasia: riflessioni etiche, storiche e comparatistiche*, in CANESTRARI, CIMBALO, PAPPALARDO (a cura di), *Eutanasia e diritto*, Torino, 2003, p. 6.

24 Cfr. NICOTRA GUERRERA, "Vita" e sistema dei valori nella Costituzione, Milano, 1997, p. 93.

25 Per riprendere le parole della citata costituzionalista, che ha argomentato con vigore ed abilità la tesi, richiamate nel testo: cfr. NICOTRA GUERRERA, *Vita*, cit., p. 82.

ma la si svolge fino alla negazione di una libertà di rinunciare, pur in certe circostanze, alla medesima²⁶.

E' agevole cogliere, in questi argomenti, una connotazione illiberale. Ci sono alla base delle considerazioni che potrebbero essere anche condivise in un'ottica di costituzionalismo liberale, ma poi lo sviluppo delle medesime avviene a totale detrimento del valore libertà (che, non a caso, non viene mai invocato), cioè con negazione di quel bene che costituisce uno dei motivi informatori fondamentali di detto costituzionalismo, come s'è detto in precedenza.

B) Come s'è anticipato, esiste poi un'argomentazione illiberale indiretta, costituita da valutazioni di ordine predittivo che, a prima vista, sembrerebbero, proprio perché previsioni di eventi possibili, compatibili con qualunque ideologia e soluzione giuridica, ma che, a ben vedere, appaiono difforni dalle ideologie, che sono alla radice del costituzionalismo liberaldemocratico.

Un argomento, frequentemente addotto da chi si oppone al riconoscimento di un diritto a morire, è costituito dal timore del "pendio pericoloso"²⁷. Vale a dire si oppone il pericolo, che scaturirebbe dalla libertà di rinunciare alla vita, di uno scivolamento verso una serie di conseguenze deprecabili, quali un'alterazione del rapporto di fiducia fra medico e paziente, oppure la possibilità di provocare una morte anticipata non voluta da quest'ultimo, ecc. Che tale obiezione sia stata ben confutata non sembra dubbio allo scrivente²⁸, ma il rilievo che interessa in questa sede è un altro.

Il timore del "pendio scivoloso" anche nell'ambito di fine vita riecheggia nettamente un timore che tante volte in passato è stato espresso da esponenti di posizioni autocratiche nei confronti della richiesta, o dell'introduzione, di diritti di libertà. I casi di manifestazione di tale paura e di conseguente rifiuto delle libertà sono innumerevoli. Si possono però richiamare, per la rilevanza che tale soggetto collettivo ha tuttora (anche nel dibattito attuale sulla morte anticipata), tutte le allarmate e catastrofiche preoccupazioni dei pontefici del XIX secolo²⁹ e di intellettuali cattolici dello stesso secolo o del finire di quello precedente³⁰. C'è stato, pertanto, "un attacco ai diritti dell'uomo... in chiave di catastrofismo, di pessimismo antropocentrico"³¹.

26 Si tratta di un ordine di considerazioni molto diffuso, soprattutto nel pensiero cattolico, e che si rinviene nella copiosa letteratura che si ispira allo stesso. Comunque, per limitarci ad una citazione, in via indicativa, di dottrina italiana, v. DALLA TORRE, *Bioetica e ordinamento giuridico italiano*, in ID., *Bioetica e diritto*, Torino, 1993, soprattutto p. 38 ss.

27 V., a titolo indicativo, per la manifestazione di questo timore, D'AGOSTINO, *Pendio scivoloso*, in ID., *Parole di bioetica*, Torino, 2004, p. 143 ss.; VIOLINI, *Bioetica e laicità*, in ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI, *Annuario 2007, Problemi pratici della laicità agli inizi del secolo XXI*, Padova, 2008, p. 236 ss. (per citare due voci di spessore culturale nell'ambito della cultura cattolica).

28 Per esporre quanto mai concisamente i motivi di confutazione, si è osservato, con riferimento all'eutanasia, da un lato che, in termini prescrittivi, non c'è alcun nesso logico fra l'autodeterminazione e la determinazione altrui ad una morte anticipata; mentre, in altra direzione, sul piano pragmatico non risulta che l'introduzione dell'eutanasia in qualche ordinamento democratico abbia provocato gli effetti temuti. Per critiche, di vario ordine, a detto argomento, v. comunque, sempre a titolo indicativo, NERI, *Eutanasia*, Bari, 1995, p. 157 ss.; LECALDANO, *Bioetica*, cit., p. 74 ss. (per citare due autorevoli filosofi bioeticisti); VERONESI, *Il corpo e la Costituzione*, Milano, 2007, pp. 283-284 (per menzionare l'opera recente di un costituzionalista).

29 Per un richiamo di varie manifestazioni di allarme e di rifiuto della libertà da parte di pontefici del 1800, v. PECES BARBA, *Teoria*, cit., p. 63 ss.. A titolo indicativo si possono ricordare (perché non si debbono dimenticare queste affermazioni) le parole dell'enciclica *Immortale Dei* di Leone XIII, il quale lamentava che lo Stato liberale, con il riconoscimento dei diritti di libertà, "tolto ogni freno all'errore e al male, lasci piena balia di travolgere le menti e di corrompere i cuori" (queste parole sono riportate da PECES BARBA, *Teoria*, cit., pp. 67-68).

30 V., per un felice richiamo della cultura cattolica dell'arco temporale in oggetto, PECES BARBA, *Teoria*, cit., p. 70 ss.

31 Cfr. PECES BARBA, *Teoria*, cit., p. 68.

Una precisazione sembra opportuna. Chi scrive non è un fautore dell'ottimismo, soprattutto se questo viene inteso come fiducia nelle tendenze naturali degli individui e del corpo sociale. Una serie di esperienze deludenti, sul piano politico ed istituzionale, impone una visione disincantata della società, nonché del concetto di progresso³². Aggiungiamo che, a parere dello scrivente, ogni volta in cui si introducono innovazioni, ivi compresa anche l'introduzione di nuovi spazi di libertà, sarebbe bene antivedere i rischi e cercare di prevenire effetti indesiderati ed è stato fonte di inconvenienti il mancato atteggiamento in questa direzione. Ciò detto, sussiste una differenza radicale fra il "pessimismo antropocentrico" dei conservatori illiberali e il pessimismo prudente degli innovatori liberali. Per i primi il pessimismo è il motivo del rifiuto delle soluzioni liberali e della visione dell'autoritarismo quale argine al "pendio pericoloso". Per gli innovatori il timore circa futuri effetti indesiderati è fonte di precauzione, di apprestamento di possibili rimedi, ma senza in alcun modo rinunciare alle libertà e quindi all'ottimismo inteso come fiducia nella possibilità che si possa progredire verso il meglio, anche con la realizzazione delle istanze liberali³³.

5. AFFERMAZIONE SOLO PARZIALE DELLA RINUNCIABILITÀ DELLA VITA NEGLI ORDINAMENTI LIBERALDEMOCRATICI

Dunque, i è un nesso stretto fra principi del costituzionalismo liberaldemocratico e autodeterminazione nella morte anticipata, almeno in presenza delle circostanze che privano di qualità la vita. Le conseguenze, però, che sono imposte dalla logica dei principi (costituzionali) non sempre si realizzano, quanto meno in tempi brevi, nella realtà e spesso si registra uno scarto fra detti principi ed il diritto vivente, posto che remore di varia natura – interessi di gruppi sociali, concezioni etiche, politiche, ecc. – impediscono l'adeguamento del secondo ai primi. Basti citare, come fenomeno quanto mai rilevante di *hiatus* fra principi e diritto vivente, il ritardo con il quale il principio di eguaglianza, pur quando sancito solennemente in documenti di natura costituzionale, è stato realizzato storicamente³⁴. Ora anche nella materia *de qua* si registra uno *hiatus* fra il principio di autodeterminazione e il diritto vivente di molteplici ordinamenti liberaldemocratici.

Vero è che detto *hiatus* è variabile nei diversi stati ed in alcuni o non sussiste oppure è ridotto a dimensioni che si potrebbero definire fisiologiche³⁵. Nondimeno, nella maggior parte degli ordinamenti, si notano diffuse resistenze a riconoscere il diritto a rinunciare alla propria vita mediante o il suicidio assistito o il consenso alla cessazione dell'esistenza per mano altrui. Più esattamente, si registrano il rifiuto quanto mai

32 Sulle vicende dell'idea di progresso, che va dalla negazione radicale dell'idea di progresso al rifiuto piuttosto del "mito" del progresso che non di quest'ultimo, v. per un quadro molto sintetico, SACCHETTO, Voce *Progresso*, in ABBAGNANO, *Dizionario di filosofia* (edizione aggiornata e ampliata da Fornero), Torino, 2001, p. 865 ss.

33 Sulla concezione del progresso come possibile e come probabile, anche senza la fiducia nella sua ineluttabilità, e sulla correlazione fra tale concezione e il liberalismo, v. DAHRENDORF, *La libertà che cambia*, Bari, 1984, soprattutto, p. 20 ss.. Che il riconoscimento dei diritti di libertà sia "espressione di fiducia e di speranza" è stato ben rilevato, sia pur con riferimento specifico ad uno di essi, da un grande costituzionalista italiano del XX secolo: cfr. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano, 1958, p. 55.

34 A tacere delle storiche discriminazioni ai danni del sesso femminile, si può ricordare la vicenda eclatante degli USA – uno degli ordinamenti *leaders* della genesi e dello sviluppo del costituzionalismo liberale – nei quali è rimasta la schiavitù (sia pure non nei termini disumani in cui lo era in passato) fino al 1865.

35 Si allude a stati come l'Olanda od il Belgio nei quali il diritto alla morte anticipata è stato realizzato, come noto, con l'introduzione dell'eutanasia attiva.

diffuso dell'eutanasia attiva a livello legislativo e, sia pure in misura minore, la riluttanza di vari organi giurisdizionali ad ammettere l'eutanasia passiva, cioè la cessazione di trattamenti volti al mantenimento in vita³⁶.

Lo scarto fra la portata del principio costituzionale di autodeterminazione circa la morte anticipata e la sua realizzazione nella legislazione e nella giurisprudenza è provocato da molteplici fattori. Cercheremo di prospettare i fattori più rilevanti, senza pretesa di completezza, con l'intenzione di avviare una riflessione, sul piano empirico, circa le cause del fenomeno in oggetto.

6. INFLUENZA DELLE LOBBIES CONFENSIONALI SULLA CONCEZIONE GIURIDICA DELLA MORTE ANTICIPATA

Le difficoltà ad una piena realizzazione del principio costituzionale in esame, con il riconoscimento delle sue implicazioni sulla fine della vita, sono imputabili a molteplici cause di ordine sia culturale, sia politico. Tali termini vengono qui impiegati con un significato estensivo, come si constaterà nel prosieguo. Si precisa inoltre che le varie cause saranno, per una ragione analitica, trattate separatamente, ma che tra di esse sussistono delle relazioni molto strette e quindi le medesime operano in un rapporto di dipendenza o di interdipendenza (secondo diversi, possibili, punti di vista). Può, infine, soggiungersi che non intendiamo, sia per l'economia dello scritto, sia per la complessità del tema, valutare il diverso peso che possono assumere le molteplici cause del fenomeno in oggetto.

Un primo tipo di fattori è costituito da soggetti collettivi, informati ad una concezione illiberale in tema di fine vita e che perciò sostengono un'interpretazione costituzionale negatrice dell'autodeterminazione nella materia *de qua*. Non ci sembra siano in gioco interessi di natura economica, bensì c'è l'interesse di detti soggetti a tradurre, sia per ragioni ideali sia per motivazioni di potere, nel diritto vivente la loro concezione bioetica. I gruppi, meglio le *lobbies*, in oggetto sono certe confessioni religiose, soprattutto, negli stati liberaldemocratici, quelle cristiane, ed *in primis* ma non unica la Chiesa cattolica³⁷. E' naturale che, ove sussista una costituzione di tipo liberal-demo-

³⁶ Per limitarci a qualche *flash*, si possono ricordare, con riferimento all'Italia, due vicende giurisprudenziali. La prima riguarda un paziente affetto da distrofia muscolare (Welby), per il quale era stata richiesta l'autorizzazione al distacco di un ventilatore artificiale, autorizzazione che è stata negata dal Tribunale di Roma; v. decisione del 16 dicembre 2006 in *Bioetica*, 2007, n. 1, p. 185 ss.. La seconda, kafkiana, vicenda è costituita dal "caso Englaro", cioè della richiesta di sospensione di alimentazione forzata di una paziente in stato vegetativo permanente (la quale aveva manifestato, quand'era in condizioni di capacità mentale, il desiderio di non essere mantenuta in vita nell'ipotesi, malauguratamente verificatasi, di coma permanente irreversibile). Il procedimento giudiziario, cominciato con una decisione negativa di un tribunale nel 1999 (v. il Decreto del Tribunale di Lecce, 1 marzo 1999, in *Bioetica*, 2000, pp. 83-84), è poi culminato con il riconoscimento di un diritto al rifiuto del mantenimento artificiale in vita da parte di un'importante e storica sentenza della Corte di Cassazione solo nel 2007 (v. sentenza 4 ottobre 2007 n. 21748 della Corte di cassazione, in *Bioetica*, 2008, n. 1, p. 172 A ss.). Ma se, purtroppo, l'Italia costituisce un *test* di persistente difficoltà all'affermazione dei principi liberali nella giurisprudenza relativa alla morte anticipata, resistenze nella magistratura nella materia *de qua* si registrano anche in altri stati, come la Germania o la Gran Bretagna, pur alle soglie del duemila (ed anche dopo): v., sul tema, TRIPODINA, *Il diritto*, cit., p. 286 ss.

³⁷ Che la Chiesa cattolica, la quale è sempre stata sia una confessione religiosa che una potenza politica, sia la *lobby* politico-culturale più agguerrita nel mondo liberaldemocratico (ben diverso è il discorso per molti paesi ove prevale la religione musulmana, con grave connotazione teocratica), non è dubbio. Nondimeno non è l'unica, come comprova la vicenda dell'introduzione dell'eutanasia in territorio australiano, poi abolita dal Parlamento su pressione congiunta (anche) di molteplici confessioni religiose: su ciò v. BOTTI, *Una legge contestata: l'eutanasia in Australia*, in CANESTRARI, CIMBALO, PAPPALARDO, *Eutanasia*, cit., p. 202 ss.

cratico, questi soggetti collettivi, nell'avvalersi anche di argomenti giuridici, tendano a propugnare un'interpretazione costituzionale che legittimi la tutela del bene vita anche in contrasto con la libertà del suo titolare.

Si tratta, pertanto, di una interpretazione costituzionale piegata alle esigenze di un potere spirituale ma anche politico.

7. INFLUENZA DI FATTORI CULTURALI, GIURIDICI O BIOETICI, SULLA LIMITATA AFFERMAZIONE DEL PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE

Passando ai fattori di ordine culturale, occorre distinguere la elaborazione intellettuale, o comunque la sfera delle convinzioni consapevoli da quella dell'emozionalità, dell'inconscio collettivo (inteso quest'ultimo, però, non nel contestato significato junghiano). Prendiamo in considerazione dapprima il complesso delle convinzioni, delle idee che si riflettono anche sulla (mancata) configurazione del principio di autodeterminazione in tema di rinuncia alla vita. Qui il discorso deve muoversi su due versanti.

Da un lato esistono i limiti della forza prescrittiva, e perciò persuasiva, del principio costituzionale dell'autodeterminazione sulla fine vita. Tali limiti sono di un duplice ordine.

Anzitutto, a dispetto delle apparenze, la filosofia del liberalismo incontra un'adesione convinta solamente in una parte dei cittadini dei paesi democratici. Se ben pochi mettono in discussione le costituzioni liberaldemocratiche e le libertà da esse sancite, nondimeno ci sono ancora strati sociali (anche se non sono definibili le dimensioni di tali strati) nei quali non sono veramente penetrati l'autentico significato e le implicazioni dei principî liberali. Il che non deve stupire, poiché è frequente che un'ideologia professata – religiosa, politica, ecc. – non sia seguita in tutte le conseguenze che essa comporta. Pertanto, anche tanti che ritengono di essere liberaldemocratici, non sono consapevoli del nesso sussistente fra principî liberali ed autodeterminazione.

In secondo luogo, esiste il limite del fondamento normativo dei principi costituzionali dell'autodeterminazione nella materia *de qua*. Cerchiamo di chiarire tale affermazione che sembrerebbe, all'apparenza, contrastare con il discorso condotto nelle pagine precedenti.

Secondo una nota bipartizione, esistono norme-principio e norme-regole. Per riprendere una sintetica definizione manualistica, i "principî sono un tipo di norma giuridica, che si distingue dalle regole per il fatto di essere dotato di un elevato grado di genericità e di non essere circostanziato"³⁸. Un esempio (fra i tanti) del primo tipo è costituito dall'art. 14 della Costituzione spagnola (molto simile all'art. 3, 1° c., della costituzione italiana), secondo cui "Gli spagnoli sono uguali davanti alla legge, senza alcuna discriminazione per motivi di nascita, razza, sesso, religione, opinione o qualunque altra condizione o circostanza personale o sociale", mentre quale esempio del secondo tipo può citarsi l'art. 12 della medesima Costituzione, a tenore del quale "gli spagnoli raggiungono la maggiore età a 18 anni". Ora, se i due tipi di norme hanno, formalmente, la medesima efficacia giuridica, sostanzialmente è diversa la loro operatività. L'imperativo posto da una norma-regola è più cogente e più netta appare la sua inos-

38 Cfr. BIN, PITRUZZELLA, *Diritto costituzionale*, Torino, 2008, p. 119.

servanza³⁹. La prescrizione deducibile da una norma-principio è più controvertibile, proprio perché la genericità di un imperativo ne consente più facilmente l'attribuzione di più, divergenti, significati. La controvertibilità risulta ulteriormente favorita dall'assenza di formule normative espresse, assenza a causa della quale le prescrizioni derivano da un processo argomentativo più complesso e più sofisticato.

Per tradurre in termini semplici le considerazioni poc'anzi svolte, si comprende che ben più forza persuasiva avrebbe il principio di libertà di rinuncia alla vita, se fosse espressamente sancito da una disposizione del testo costituzionale di quanto abbia la sua ricostruzione attraverso un procedimento argomentativo, come quello da noi seguito, che si fonda sul significato storico e sulla teleologia delle libertà sancite dalle costituzioni liberaldemocratiche. La forza logica di una tesi, posto che l'interpretazione di norme non è equiparabile alla matematica, può avere un impatto diverso in base alle differenze delle statuizioni normative formali.

Dal lato opposto, c'è la presenza di una concezione bioetica illiberale in materia (non solo) di fine vita, la quale, dinanzi all'insufficiente argine persuasivo della configurazione dell'autodeterminazione sul piano costituzionale, tende a piegare l'interpretazione della Carta fondamentale ai propri fini. Dinanzi alla controvertibilità di una norma-principio sulla rinuncia alla vita risulta ancora più naturale la sollecitazione a negarla in nome di una alternativa concezione bioetica, facendo leva su una diversa ricostruzione di principi costituzionali come la tutela della vita o della dignità in un'ottica opposta a quella liberale. Ecco perché tra i fattori di resistenza al riconoscimento costituzionale dell'autodeterminazione di fine vita gioca un forte ruolo una concezione etico-politica, extragiuridica, volta a negare le implicazioni della filosofia del costituzionalismo nella materia *de qua* ed a condizionare gli esiti interpretativi della Carta fondamentale.

8. INFLUENZA DI FATTORI EMOZIONALI: TENDENZE AL RIGETTO DI QUALSIASI FORMA DI MORTE ANTICIPATA

Infine, *last but not least*, e forse ancor più importante, c'è il fattore dell'inconscio collettivo, il quale, secondo chi scrive, sta alla base anche dei fattori precedentemente esposti. Più esattamente c'è una resistenza inconscia ad accettare la rinuncia alla vita, nella forma vuoi del suicidio assistito, vuoi (e ancor più) dell'omicidio del consenziente.

Per quanto riguarda l'aiuto al suicidio, ci sembra che la riluttanza ad ammettere la sua liceità sia alimentata dal rifiuto della morte anticipata. Come è noto, secondo la tradizione occidentale⁴⁰, il suicidio è stato giudicato e vissuto non solo come fenomeno negativo per i suoi effetti, ma anche come comportamento riprovevole. Per secoli, infatti, il suicidio è stato oggetto non solo di condanna morale, ma anche di sanzione giuridica (per quanto possibile)⁴¹, e se, nel XIX secolo, c'è stata una netta recessione del regime sanzionatorio legale, è perdurato lo sfavore morale nei confronti dei comportamen-

39 E' difficile negare che, in base all'art. 12 della Costituzione spagnola, i cittadini raggiungano la maggiore età a 18 anni e che sarebbe incostituzionale una legge ordinaria, che definisse una diversa età.

40 Rimarca questo aspetto della tradizione occidentale, molto influenzata dal Cristianesimo, in confronto con quella orientale, RACHELS, *Quando la vita finisce*, Casale Monferrato, 2007, p. 38 ss.

41 Per un quadro dell'atteggiamento sociale e del regime giuridico sfavorevole relativi al suicidio (ed ai suicidi), v., a titolo indicativo nella letteratura italiana, MARRA, *Suicidio*, cit., p. 69 ss.; C. MARGIOTTA BROGLIO, *Suicidio*, in LA TORRE, LALATTA COSTERBOSA, SCERBO (a cura di), *Questioni*, cit., p. 234 ss.

ti suicidari⁴². Forse oggidi il disfavore morale è nettamente recessivo, ma rimane il dato del rigetto inconscio del fenomeno. Ma, sul punto, occorre dare qualche chiarimento.

Che il suicidio costituisca un evento negativo dal lato umano, per il dolore che implica sia nel suicida che in familiari od amici, è quanto mai naturale e sarebbe strana, nonché deprecabile, una distaccata indifferenza dinanzi al fenomeno. Però riteniamo che si verifichi, anche nella materia *de qua*, un fenomeno noto di ordine psicologico: il rifiuto *in toto*, a livello inconscio ed emozionale, di un tipo di eventi, o di comportamenti, senza alcuna eccezione. Vale a dire, la dinamica dell'inconscio e dell'emozionalità procede senza tener conto di quelle distinzioni e specificazioni, che invece sono operate dalla ragione. Quante volte la paura di individui, ben giustificata da certi eventi passati e nei confronti di eventi simili futuri, si estende anche nei confronti di accadimenti o di comportamenti umani futuri completamente diversi⁴³. Chi è stato scottato dall'acqua bollente teme di immergersi nell'acqua fredda, anche quando sia provato che quest'ultima sia tale. Ora questa dinamica psicologica opera anche nel campo di fine vita, generando un rigetto di qualsiasi tipo di suicidio, quindi anche di quello razionalmente giustificato, con conseguente rifiuto pure di tutte le forme di suicidio, ivi comprese le modalità di aiuto a compierlo.

La dinamica – si ripete – emozionale poc'anzi esposta opera anche, ed in modo più accentuato, nell'ipotesi di uccisione del consenziente. Infatti, in questo caso, la resistenza verso la morte anticipata viene assai potenziata dal rifiuto dell'omicidio. La cessazione di una vita per mano altrui, tranne i casi di una legittimazione per una tradizione di lunga durata⁴⁴, viene tendenzialmente vissuta come un omicidio, cioè come un assassinio (per usare un termine più forte). La repulsione (anche) a livello inconscio, la “barriera morale”, che si manifesta verso l'omicidio, l'uccisione di “innocenti”⁴⁵, finisce per investire anche qualsiasi soppressione di vite umane *pietatis causa*. Riteniamo quindi che, anche in tal caso, i meccanismi emozionali operino nei confronti di diversi tipi di comportamenti umani, senza discriminazione di motivi morali o razionali che possano giustificarne alcuni.

9. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Possiamo terminare con qualche considerazione finale di ordine sia descrittivo che prescrittivo.

42 E' significativa la concezione del suicidio, come incapacità di vivere, oppure “espressione di facoltà alterate”, o “conseguenza di desideri, passioni” socialmente negative, oppure “atto violento e aggressivo al pari dell'omicidio”, concezione che si ritrova in sociologi e medico-legali dell'Ottocento, che si sono occupati del suicidio: per un quadro di questa letteratura, v. MARRA, *Suicidio*, cit., p. 117 ss. (le parole virgolettate si trovano in *op. ult. cit.*, pp. 263-264)

43 Non possiamo certo diffonderci sulla tematica psicologica in oggetto. Ci limitiamo a ricordare, a titolo indicativo, che esiste una tecnica, denominata psicoterapia cognitiva, consistente nella cura di paure verso tipi di eventi inducendo il soggetto ad operare quella distinzione di eventi e di rischi che invece il soggetto stesso non ha discriminato ed ha assunto un timore indiscriminato verso tutti gli stessi.

44 Si può ricordare la legittimazione dell'uccisione in guerra oppure per legittima difesa, che è radicata in una lunga tradizione anche di matrice cattolica (dopo il rifiuto da parte delle prime comunità cristiane, di qualsiasi forma di uccisione): v., sul punto, RACHELS, *Quando la vita*, cit., p. 25 ss.

45 Sulla distinzione fra uccisione di innocenti o meno, che per la tradizione di matrice cattolica ha consentito l'accettazione delle forme legittime di uccisione, di cui s'è detto nella nota precedente, v., sempre, RACHELS, *Quando la vita*, cit., p. 27 ss. Si rinvia all'opera dello stesso Autore per interessanti notazioni circa il diverso atteggiamento psicologico che può essere indotto dall'uccisione del consenziente in rapporto ad una morte anticipata dovuta a diverse cause: RACHELS, *Quando la vita*, cit., p. 145 ss.

Nelle pagine precedenti si è cercato di dimostrare che le radici ideologiche liberali nonché i principi da esse derivabili comportano il riconoscimento dell'autodeterminazione individuale circa la fine della propria vita (in presenza di circostanze che rendono penosa l'esistenza). I valori, dei quali la vita è uno dei principali, debbono essere riconosciuti e tutelati in correlazione con il valore della libertà individuale ed è la sussistenza o meno di tale correlazione che fa la differenza fra il costituzionalismo liberaldemocratico e filosofie istituzionali di stampo autocratico, confessionali o meno.

Tale assunto di fondo consente di spiegare le tendenze storiche del costituzionalismo liberaldemocratico in materia di morte anticipata. Più esattamente si registra una tendenziale recessione, nell'ambito costituzionale, della concezione della "sacralità" della vita, la quale, sulla base di un personalismo ontologico, nega l'autonomia di scelte individuali, e di converso una più diffusa realizzazione della concezione della "qualità" della vita, la quale "nega l'esistenza di doveri assoluti indipendenti dalla volontà degli individui e pone, come criterio di scelta, non la vita in quanto tale, ma la "qualità" della vita, ovvero il benessere e la progettualità degli individui singoli e associati"⁴⁶. Questo fenomeno, di ordine generale, si traduce anche, in modo più specifico, nel crescente riconoscimento di un diritto alla rinuncia alla vita (in determinate condizioni)⁴⁷. La correlazione fra l'ideologia del costituzionalismo ed il riconoscimento dell'autodeterminazione individuale (anche) nell'ambito della fine della vita non solo spiega la tendenza che si registra nel diritto vivente degli ordinamenti democratici, ma trova conferma della sua fondatezza in detta tendenza.

Come però s'è detto, sussistono però ancora resistenze alla piena affermazione del principio costituzionale dell'autodeterminazione circa la cessazione della propria esistenza. Si sono ravvisati quali fattori di resistenza sia, fondamentalmente, un vissuto bioetico di natura vuoi intellettuale vuoi emozionale, sia l'azione di *lobbies* confessionali che contrastano il riconoscimento dell'autonomia individuale nella materia *de qua*. Riteniamo, quindi, che i fattori che ostacolano la realizzazione del principio dell'autodeterminazione sulla morte anticipata nella legislazione o nella giurisprudenza siano gli stessi che contrastano la piena affermazione di detto principio sul piano costituzionale. Come s'è ricordato, l'affermazione di principi giuridici di valenza etico-politica e di ampia portata giuridica è sempre condizionata anche dalla cultura extragiuridica relativa ai medesimi, come comprovano, per addurre uno dei tanti esempi possibili, le vicende del principio d'eguaglianza fra i sessi.

La forte relazione, esistente in fatto, fra principio costituzionale di autodeterminazione nella fine vita e bioetica comune non deve però indurre a ritenere che le vicende del primo si confondano con le vicende della seconda. Pur con tutti i condizionamenti che i valori etici possono esercitare, la configurazione, in via interpretativa, di un principio costituzionale non è una mera derivazione della cultura sociale ed extragiuridica. Abbiamo sostenuto che la non completa affermazione del diritto a rinunciare alla vita sia determinata anche da un'insufficiente percezione del suo stretto nesso con la filosofia del costituzionalismo liberaldemocratico, cioè delle implicazioni di quest'ulti-

46 Per riprendere le parole di un filosofo bioeticista, FORNERO, Voce *Bioetica*, in ABBAGNANO, *Dizionario*, cit., p. 125, cui si rinvia per una lucida e concisa sintesi delle divergenti concezioni bioetiche.

Si precisa che, nel richiamo della bipartizione di concezioni e nella loro determinazione, abbiamo assunto la terminologia più corrente, non ignorando che non mancano illustri pensatori che propugnano la sacralità della vita pur con un'ottica liberale e quindi concordando con le tesi sostenute dai fautori della concezione della qualità della vita: v. DWORKIN, *Il dominio*, cit., p. 93 ss.

47 Queste due tendenze, di ordine filosofico e giuridico, e la loro espansione nell'area costituzionale sono state sinteticamente esposte, se è consentita l'autocitazione, in un nostro scritto di qualche anno fa: v. GEMMA, Voce *Vita (diritto alla)*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, XV, Torino, 2000, p. 673 ss. Tale fenomeno è ulteriormente proseguito negli anni più recenti.

mo nella materia *de qua*. Quindi l'indirizzo che si è realizzato nel diritto vivente sul tema in oggetto non è dipeso solo dalle vicende del vissuto bioetico, intellettuale od emozionale circa la vita o la morte, ma anche dall'impatto, più o meno forte, dei principi del costituzionalismo liberaldemocratico su tale problematica.

Qualora si condivida questa analisi, si possono trarre due conseguenze.

Anzitutto, la penetrazione ulteriore della cultura costituzionale di impronta liberale nel campo bioetico e la più approfondita percezione della correlazione fra libertà individuale ed autodeterminazione sulla fine vita costituirà un fattore di crescente realizzazione di quest'ultimo principio nel diritto vivente. In secondo luogo, i fautori del diritto a rinunciare alla vita debbono impegnarsi non solamente sul terreno della argomentazione e della polemica bioetiche, ma anche sul versante dell'argomentazione e della polemica di natura costituzionale, poiché, per tradurre il discorso con una formula, quasi uno slogan, democrazia significa anche qualità della vita e diritto ad una morte anticipata.